

REGOLAMENTO (CE) N. 3605/93 DEL CONSIGLIO

del 22 novembre 1993

relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 104 C, paragrafo 14, terzo comma,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che le definizioni dei termini «pubblico», «disavanzo» e «investimento» sono formulate nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi con riferimento al Sistema europeo di conti economici integrati (SEC) ⁽³⁾; che sono necessarie definizioni precise con riferimento ai codici SEC; che queste definizioni possono essere soggette a revisione nel quadro della necessaria armonizzazione delle statistiche nazionali e per altre ragioni; che la revisione del SEC sarà decisa dal Consiglio in base alle norme in materia di competenza e alle norme procedurali definite dal trattato;

considerando che la definizione del debito contenuta nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi va precisata con riferimento ai codici SEC;

considerando che la direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio, del 13 febbraio 1989, relativa all'armonizzazione della fissazione del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato ⁽⁴⁾ fornisce una definizione adeguata e dettagliata del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato;

considerando che ai sensi del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi la Commissione è tenuta a fornire i dati statistici da utilizzare in tale procedura;

considerando che occorre definire modalità particolareggiate per disciplinare la tempestiva e regolare comunicazione da parte degli Stati membri alla Commissione dei propri disavanzi previsti ed effettivi e dell'ammontare del debito;

considerando che a norma dell'articolo 104 C, paragrafi 2 e 3 del trattato, la Commissione sorveglia l'evol-

uzione della situazione di bilancio e dell'entità del debito pubblico negli Stati membri ed esamina la conformità alla disciplina di bilancio sulla base di criteri relativi al disavanzo e al debito pubblico; che se uno Stato membro non rispetta i requisiti previsti da uno o entrambi i criteri, la Commissione tiene conto di tutti i fattori significativi; che la Commissione deve esaminare se sussista il rischio di un disavanzo eccessivo in uno Stato membro,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

SEZIONE 1

Definizioni

Articolo 1

1. Ai fini del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi e ai fini del presente regolamento, i termini che figurano nei paragrafi seguenti sono definiti conformemente al Sistema europeo di conti economici integrati (SEC). I codici fra parentesi si riferiscono alla seconda edizione del SEC.

2. Per «pubblico» si intende ciò che riguarda il settore amministrazioni pubbliche (S60), suddiviso nei sottosectori amministrazioni centrali (S61), amministrazioni locali (S62) ed enti di previdenza e assistenza sociale (S63), escluse le transazioni commerciali quali sono definite nel SEC.

L'esclusione delle transazioni commerciali significa che il settore amministrazioni pubbliche (S60) comprende solo le unità istituzionali che, a titolo di funzione principale, producono servizi non destinabili alla vendita.

3. Per disavanzo (o avanzo) pubblico si intende l'indebitamento (o accreditamento) netto (N5) del settore amministrazioni pubbliche (S60) quale definito nel SEC. Gli interessi inclusi nel disavanzo pubblico sono costituiti dagli interessi (R41) quali definiti nel SEC.

4. Per investimenti pubblici si intendono gli investimenti fissi lordi (P41) del settore amministrazioni pubbliche (S60) quali definiti nel SEC.

5. Per debito pubblico si intende il valore nominale totale di tutte le passività del settore amministrazioni pubbliche (S60) in essere alla fine dell'anno, ad eccezione di quelle passività cui corrispondono attività finanziarie detenute dal settore amministrazioni pubbliche (S60).

⁽¹⁾ GU n. C 324 dell'1. 12. 1993, pag. 8 e
GU n. C 340 del 17. 12. 1993, pag. 8.

⁽²⁾ GU n. C 329 del 6. 12. 1993.

⁽³⁾ Istituto statistico delle Comunità europee, Sistema europeo di conti economici integrati SEC — seconda edizione.

⁽⁴⁾ GU n. L 49 del 21. 2. 1989, pag. 26.